



STATUTO DELL'A.R.C.A. PUGLIA

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e finalità

L'A.R.C.A. (Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare) PUGLIA, istituita con legge regionale 20 maggio 2014 n. 22, così come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, è un Ente Regionale di diritto pubblico non economico, strumentale della Regione Puglia, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica.

L'Agenzia svolge le sue finalità tecnico-amministrative nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e agisce come operatore pubblico, svolgendo funzione di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali.

L'Agenzia agisce, altresì, come operatore pubblico nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, dei piani e dei programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, raccordandosi con i Comuni e gli altri soggetti interessati.

L'Agenzia concorre all'individuazione dei fabbisogni mediante la trasmissione all'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa delle informazioni relative all'utenza, allo stato manutentivo degli alloggi, dei dati sul patrimonio immobiliare gestito e sull'attuazione dei propri programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Art. 2

Funzioni

L'ARCA PUGLIA, ove ed in quanto compatibili con le prerogative delle ARCA territoriali nonché della Regione Puglia e dei Comuni, svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii., unitamente alle proprie di cui ai commi 3 e seguenti del medesimo articolo 7.

In particolare svolge, fra le altre, le seguenti funzioni:

- a) garantisce l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni delle altre ARCA territoriali. Per il raggiungimento degli scopi di cui alla L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii., l'ARCA PUGLIA si occupa del coordinamento delle funzioni delle altre ARCA territoriali al fine di ricondurle ad unità ed addivenire, attraverso la propria attività, alla razionalizzazione dell'uso delle risorse economiche e umane;



- b) individua e determina i propri indirizzi strategici, li trasmette alla Giunta regionale e, successivamente alla loro approvazione, li comunica a tutte le altre ARCA affinché possano conformarsi ed adeguarsi;
- c) raccoglie, con cadenza almeno trimestrale, le necessità di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché di approvvigionamento di personale delle singole ARCA e provvede alla predisposizione di unitarie o singole gare di appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e di unitarie o singole procedure concorsuali per l'approvvigionamento di personale. L'ARCA PUGLIA, qualora ritenga che tali obiettivi siano più efficacemente raggiunti per mezzo dell'attività delle singole ARCA, può delegare queste ultime all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, mediante procedure di evidenza pubblica, nonché all'approvvigionamento di personale mediante procedure concorsuali;
- d) si occupa dello studio e della analisi delle attività svolte dalle singole ARCA, acquisendo dalle stesse un report, con cadenza semestrale, per verificarne la rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per proporre eventuali modalità unitarie di svolgimento delle medesime.

Art. 3

Sede ed ambito operativo

L'A.R.C.A. PUGLIA ha sede legale in Bari alla via Francesco Crispi n. 85/A, presso le strutture di proprietà dell'ARCA PUGLIA CENTRALE e garantisce l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni delle altre ARCA territoriali attraverso il coordinamento delle loro funzioni al fine di ricondurle ad unità, razionalizzare l'uso delle risorse economiche ed umane.

L'ARCA PUGLIA può svolgere la propria attività anche in altri territori d'intesa con le altre Agenzie territorialmente competenti e nell'ambito dei Paesi comunitari per la realizzazione di programmi comunitari ed internazionali.

Art. 4

Patrimonio dell'Agenzia

Il patrimonio dell'ARCA PUGLIA è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Agenzia;
- b) dagli avanzi di esercizio e dai crediti di varia natura verso istituti bancari e finanziari, Enti pubblici e soggetti privati;
- c) dal patrimonio acquisito in virtù di trasferimento, fusione, incorporazione o in seguito a disposizioni legislative;
- d) da tutte le sopravvenienze finanziarie e patrimoniali conseguenti all'attività dell'Agenzia;
- e) da eredità, lasciti, donazioni acquisiti a titolo gratuito nelle forme di legge;
- f) da quote di partecipazione societarie;
- g) dalle somme versate a fondo perduto da Enti o altri organismi, da immobili,



aree edificabili e terreni ceduti da altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

Art. 5
Attività di gestione

L'Agenzia opera nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio o, eventualmente, di proprietà di altri enti, associazioni e privati.

Art. 6
Attività di programmazione

L'Agenzia, per quanto di propria spettanza e competenza ai sensi della L.R. n. 22/2014, è soggetto attuatore dei programmi e dei Piani Casa regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale con interventi di progettazione, di nuova costruzione, recupero edilizio e riqualificazione urbana sull'intero patrimonio regionale di Edilizia Residenziale Pubblica.

L'Agenzia, previa convenzione, può essere soggetto attuatore dei programmi e dei Piani Casa comunali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale con interventi di progettazione, di nuova costruzione, recupero edilizio e riqualificazione urbana.

L'Agenzia svolge la sua attività di programmazione anche in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni e privati.

L'Agenzia programma anche interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche ed architettoniche orientati al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell'abitare.

Art. 7
Attività di costruzione e recupero

L'Agenzia può attuare sull'intero patrimonio regionale di Edilizia Residenziale Pubblica:

- interventi di nuova costruzione di edilizia sovvenzionata in esecuzione di piani e programmi regionali, in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni e privati;
- interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata, convenzionata e di *housing* sociale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- interventi di manutenzione, recupero, riqualificazione urbana e rigenerazione del patrimonio esistente in esecuzione di piani e programmi regionali e in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni e privati;
- interventi edilizi e urbanistici finalizzati ad innalzare la qualità del patrimonio



di edilizia pubblica sociale esistente, anche mediante tecniche innovative e sperimentali con particolare riferimento al risparmio delle risorse ed alla sostenibilità dell'abitare;

- interventi di nuova costruzione, recupero edilizio, rigenerazione urbana e *housing* sociale in seguito alla partecipazione, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a consorzi, società miste ed altre forme di raggruppamento temporaneo con la possibile partecipazione a fondi immobiliari anche mediante il conferimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Agenzia;
- ogni altro intervento che consenta all'Agenzia di perseguire le proprie finalità quale operatore pubblico nel campo dell'edilizia pubblica sociale, svolgendo anche un ruolo di promozione e di formazione nella realizzazione dei servizi abitativi.

Art. 8

Fonti di finanziamento e strumenti operativi

L'Agenzia provvede all'attuazione delle proprie finalità mediante la propria struttura organizzativa nonché, ove occorra, mediante la partecipazione, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a consorzi, società miste, forme di raggruppamento temporaneo e fondi immobiliari.

L'Agenzia utilizza le seguenti fonti di finanziamento di cui al comma 2 dell'art. 17 L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii.:

- finanziamenti pubblici;
- compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione o da altri Enti o privati per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale o altri interventi costruttivi;
- entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;
- diritti amministrativi;
- ulteriori proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto e di cui all'art. 7 della L.R. Puglia n. 22/2014 e ss.mm.ii. ed entrate provenienti dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare per le finalità di cui alla L.R. Puglia n. 22/2014 e ss.mm.ii. ed al presente statuto, ove occorra ed ove previsto dalla normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- nelle modalità e nei termini stabiliti dalla L.R. Puglia n. 22/2014 e ss.mm.ii. ed in particolare di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 17, conferimenti annuali da parte delle ARCA Puglia Centrale, Nord Salento, Jonica, Capitanata, Sud Salento e Sveva-Ofantina.



TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA

Art. 9

Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) l'Assemblea degli Amministratori Unici delle ARCA territoriali;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Le funzioni, le competenze, la nomina, il primo insediamento, il rinnovo e la durata in carica sono disciplinate dalla L.R. n. 22/2014 e successive modificazioni.

Art. 10

L'Amministratore Unico

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2014 e ss.mm.ii. l'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al buon funzionamento della stessa e ne adotta i provvedimenti vigilando sulla relativa attuazione, svolgendo in particolare le seguenti attività:

- adotta, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione organica del personale;
- determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia, le linee di indirizzo generale dell'Agenzia e gli obiettivi annuali e pluriennali, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte;
- approva i piani annuali e pluriennali di attività, nonché la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;
- delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;
- nomina il Direttore dell'Agenzia;
- nomina l'organismo indipendente di valutazione (OIV), fermo quanto previsto dall'art. 14;
- nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la trasparenza di cui all'art. 17;



- adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e all'indirizzo dell'attività della dirigenza dell'Agenzia;
- esercita i poteri e le funzioni necessari per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, commi 3, 4, 5, 6 e 7, della L.R. Puglia n. 22/2014 e ss.mm.ii.

La funzione di Amministratore Unico dell'ARCA PUGLIA è esercitata dall'Amministratore Unico dell'ARCA PUGLIA CENTRALE.

Il trattamento economico dell'Amministratore unico dell'ARCA Puglia è costituito da un compenso annuo lordo, diviso in tredici mensilità, pari alla differenza fra quanto percepito dai Direttori di Dipartimento della Regione Puglia e l'indennità di funzione corrispostagli nella qualità di Amministratore unico di ARCA Puglia Centrale, oltre alla retribuzione di risultato prevista per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia che può essere corrisposta all'esito ed in misura proporzionale alla valutazione annuale effettuata dalla Giunta regionale, sulla performance individuale e organizzativa e sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. Puglia n. 22/2014 e ss.mm.ii. La determinazione del compenso dell'amministratore Unico dell'ARCA PUGLIA avviene nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti coperture finanziarie.

Art. 11

L'Assemblea degli Amministratori Unici

L'Assemblea degli Amministratori Unici, presieduta dall'Amministratore Unico dell'ARCA PUGLIA, è composta altresì dagli Amministratori Unici di ARCA Puglia Centrale, ARCA Nord Salento, ARCA Jonica, ARCA Capitanata, ARCA Sud Salento e ARCA Sveva Ofantina.

In seno all'assemblea degli Amministratori Unici, l'Amministratore Unico dell'ARCA Puglia riferisce sulle attività e sulle vicende amministrative dell'ARCA PUGLIA e raccoglie, per ogni opportuna valutazione, le esigenze, le proposte e le richieste che provengono dalle altre ARCA.

L'assemblea degli Amministratori Unici è il luogo di confronto tra le ARCA territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, commi 3,4,5,6 e 7 della L.R. Puglia n. 22/2014 e ss.mm.ii.

L'assemblea degli Amministratori Unici è convocata con cadenza almeno trimestrale; le modalità di convocazione sono disciplinate con apposito regolamento adottato dall'ARCA PUGLIA.

Art. 12

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia.



La composizione, la nomina, la durata della carica ed il compenso del Collegio dei Sindaci sono regolamentate in base alle modalità previste dalle leggi regionali in materia.

Il Collegio esplica le sue funzioni mediante le seguenti attività:

- vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
- esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- redige la relazione sul conto consuntivo;
- vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e contabile e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
- trasmette all'Amministratore Unico e al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione dell'Agenzia riferita all'anno precedente;
- fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELL'AGENZIA

Art. 13 Principi

L'organizzazione dell'Agenzia si ispira al criterio di separazione tra attività di indirizzo e di controllo dell'Amministratore Unico e attività di gestione spettante alla dirigenza.

L'organizzazione della struttura è disciplinata secondo i criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'articolazione della struttura organizzativa dell'Agenzia è prevista dal Regolamento di cui all'art. 21 che ne disciplina funzioni, compiti e responsabilità, realizzando un assetto organizzativo funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di indirizzo.

Art. 14 L'Organismo Indipendente di Valutazione



L'Organismo Indipendente di Valutazione è istituito presso l'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii. esercita le attività di valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nonché di programmazione, valutazione e controllo di gestione dell'Agenzia.

Il funzionamento dell'O.I.V. non comporta nuovi e maggiori oneri finanziari a carico dell'Agenzia.

L'Organismo è nominato dall'Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Agenzia per un periodo di tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

L'O.I.V. è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale, composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dall'ANAC e di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

I componenti dell'O.I.V., ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2011, non possono essere nominati tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di competenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

L'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, istituisce una struttura tecnica permanente con funzioni di supporto all'attività dell'Organismo, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, valutazione, controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura tecnica assicura la necessaria multidisciplinarietà delle competenze. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 15

Il Direttore

L'Amministratore Unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di idonea procedura selettiva, nomina il Direttore.

La nomina è effettuata con provvedimento motivato in base ai titoli e all'esperienza almeno quinquennale maturata nella dirigenza degli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP o di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni.



L'Amministratore Unico, nei casi in cui non ci siano dirigenti in servizio e sussista un impedimento all'assunzione di una figura dirigenziale, per motivi contingenti legati a vincoli di bilancio e/o a facoltà assunzionali, può con provvedimento motivato conferire ad un funzionario dell'Agenzia le funzioni di cui al presente articolo per quanto compatibili con la struttura organizzativa dell'ente e per il tempo strettamente necessario. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti e i criteri per il conferimento.

Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) coadiuva l'Amministratore unico nell'adozione delle scelte strategiche, nella definizione degli obiettivi e indirizzi dell'Agenzia nonché nell'adozione di ognuno e tutti i provvedimenti di competenza del primo;
- b) collabora continuativamente con l'Amministratore unico al quale relaziona periodicamente sulla propria attività formulando proposte sia per l'adozione dei provvedimenti non di propria esclusiva competenza che in relazione al programma annuale e pluriennale di attività;
- c) gestione amministrativa dell'Agenzia anche coordinandone i Dirigenti dei singoli settori, in assolvimento dei compiti, obiettivi e direttive assegnati a questi ultimi dall'Amministratore unico e ne verifica costantemente, anche per mezzo delle funzioni di coordinamento dei Dirigenti e nella qualità di Responsabile delle complessive attività, l'attuazione e il raggiungimento;
- d) presenta, previa concertazione con i Dirigenti dei singoli settori, con cadenza annuale, i budget da sottoporre all'Amministratore Unico per l'espletamento delle funzioni amministrative dei settori dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi;
- e) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dei Settori e degli Uffici dell'Agenzia, ove previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con i Dirigenti dei settori e l'Amministratore Unico; ove non previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con l'Amministratore Unico assume la responsabilità dell'attività amministrativa, gestionale e contabile e il coordinamento del personale del settore o dei settori stessi;
- f) dirige, coordina e gestisce le attività amministrative e operative dell'Agenzia di concerto con i Dirigenti dei settori e l'Amministratore unico;
- g) adotta gli atti e provvedimenti di ordinaria amministrazione occorrenti per l'espletamento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi propri, dei Dirigenti e dell'Agenzia;
- h) cura, in esecuzione delle direttive e degli obiettivi assegnati dall'Amministratore Unico, e di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i rapporti con gli Enti pubblici ed i soggetti privati con i quali l'Agenzia abbia in essere contratti di servizio e/o collaborazione e/o di lavori;
- i) cura la realizzazione e lo sviluppo dell'organizzazione complessiva dell'Agenzia al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità delle attività della stessa, coordinando i Dirigenti dei singoli settori e assicurando l'esecuzione delle delibere dell'Amministratore Unico interpretandole e



operando le opportune scelte strategiche, trasmettendole ai Dirigenti e ai dipendenti tutti e controllandone la puntuale esecuzione in modo idoneo e funzionale al perseguimento degli obiettivi e dei risultati programmati dall'Amministratore Unico per mezzo, ove occorra, anche dell'ottimizzazione dell'apporto delle risorse umane e materiali delle quali l'Agenzia dispone;

- j) cura, anche di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i beni dell'Agenzia o quelli da quest'ultima gestiti, detenuti o amministrati;
- k) cura, di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, gli investimenti, gli appalti e le forniture in genere;
- l) svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo stesso;
- m) è datore di lavoro del personale dipendente dell'Agenzia ed è, altresì, datore di lavoro per la sicurezza ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008.

La durata dell'incarico del Direttore non può essere superiore a quella dell'Amministratore unico e il suo trattamento economico è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Funzioni locali e dal regolamento interno degli uffici e dei servizi.

Art. 16

I Dirigenti

I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgono l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Agenzia, dirigono gli uffici e i servizi, hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo dell'organo di governo.

I dirigenti partecipano alla definizione della programmazione dell'attività dell'Agenzia mediante la formulazione di proposte all'Amministratore Unico e curano sulla base delle direttive ricevute, la gestione delle attività per il perseguimento degli obiettivi programmatici con piena autonomia e responsabilità tecnica, professionale e organizzativa.

Al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza delle attività dei Settori/Aree, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dall'Amministratore Unico, i dirigenti coadiuvano il Direttore nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 15 e ne seguono le direttive da questi emanate nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento che gli sono attribuite.

I dirigenti possono delegare, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti, specifiche funzioni ai titolari di Elevata Qualificazione, compresa l'adozione di



atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna ai sensi dell'art.17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Amministratore Unico, in attuazione delle disposizioni e dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001, procede alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a tempo indeterminato ovvero mediante contratto a tempo determinato, tenuto conto delle previsioni del piano triennale del fabbisogno del personale.

Art. 17

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'organo di indirizzo politico dell'Agenzia nomina, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, di norma tra i dirigenti di ruolo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con compiti propositivi e di controllo delle misure a tutela della legalità e integrità adottate dall'Agenzia.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione propone all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti, provvedendo, tra l'altro, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 della L. n. 190/2012:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione opera con il supporto di una struttura composta da dipendenti dell'Amministrazione specificatamente individuati dall'Agenzia.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, altresì, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 33/2013, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge, tra l'altro, stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il Responsabile per la trasparenza provvede, inoltre:

- all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,



- all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto al Piano anticorruzione;
- al controllo della regolare attuazione dell'accesso civico.

Art. 18

Comitato unico di garanzia

Il Comitato unico di garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è previsto dall'art. 21 della Legge n. 183/2010 che ha modificato l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui funzionamento è disciplinato dalle linee guida adottate con Direttiva del 4/3/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità.

L'Organismo assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuiscono ai Comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del mobbing.

Il Comitato assume compiti strategici per la concretizzazione dei principi di tutela della condizione individuale dei dipendenti, di prevenzione rispetto a tutte le possibili forme di violenza e di attivazione di iniziative positive per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di una condizione di pari opportunità.

Il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

L'Organismo opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Agenzia ed esercita le proprie funzioni, disciplinate da apposito regolamento, utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge.

Art. 19

Centro Regionale di servizio per le Agenzie - CReSA

Le Agenzie costituiscono un Centro Regionale di servizio per le Agenzie (CReSA), con compiti consultivi e propositivi, che fornisce all'ARCA PUGLIA ogni elemento utile al coordinamento di tutti i servizi amministrativi anche al fine di uniformare le procedure e in particolare:

- la determinazione e riscossione dei canoni di locazione e di riscatto;
- la gestione dell'anagrafe dell'utenza;
- la gestione dell'anagrafe degli appalti;



- la tenuta dell'inventario del patrimonio regionale.

Per iniziativa della Regione o delle singole Agenzie il CReSA potrà provvedere alla gestione di altri servizi, con esclusione di quelli propri dell'ARCA Puglia e allo svolgimento di attività progettuali e amministrative necessarie a migliorare l'assolvimento delle funzioni assegnate alle Agenzie, previa approvazione da parte della Giunta regionale.

Il CReSA ha sede presso l'ARCA del capoluogo regionale ed è costituito da un Consiglio direttivo composto dagli Amministratori Unici delle ARCA, presieduto da uno degli Amministratori Unici, eletto dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può essere coadiuvato nelle attività operative e attuative dai dipendenti delle Agenzie, individuati quali referenti per ambiti di competenza.

Il CReSA è finanziato con i fondi delle singole Agenzie territoriali in quota proporzionale al numero degli alloggi in proprietà e in gestione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELL'AGENZIA

Art. 20

Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione regionale del presente Statuto, definisce:

- l'assetto organizzativo dell'Agenzia, i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i criteri e le modalità del controllo di gestione;
- la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi;
- i rapporti di consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia.

Al personale e ai dirigenti dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali.

Art. 21

Regolamento di Contabilità

Il Regolamento di Contabilità, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione regionale del presente Statuto, definisce:

- l'ordinamento finanziario e contabile dell'Agenzia;
- i principi e l'impostazione del Bilancio di Previsione;
- i principi e l'impostazione del Bilancio Consuntivo.



Art. 22

Bilancio di previsione

L'esercizio finanziario dell'Agenzia decorre dal primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Agenzia adotta il bilancio pluriennale di durata almeno triennale in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano pluriennale.

Il bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia è redatto in conformità allo schematipo secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa che lo accompagna, è sottoposto all'esame del collegio dei sindaci per il parere di competenza.

Il bilancio di previsione viene approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e viene trasmesso all'Assessorato regionale competente entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministratore Unico e successivamente trasmesse all'Assessorato regionale competente.

Art. 23

Esercizio provvisorio

Qualora entro il primo gennaio non sia concluso il procedimento di approvazione o sul bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario del nuovo anno, l'Agenzia è autorizzata, sino e non oltre il 30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio con l'autorizzazione ad impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti le spese correnti, le spese per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo dello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato.

Non rientrano nei limiti imposti dall'esercizio provvisorio le spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo di servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Successivamente al 30 aprile, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.



Nel corso della gestione provvisoria, l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Art. 24

Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e di una relazione illustrativa ed è redatto sulla base di uno schema tipo secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto all'esame del collegio dei sindaci almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nel comma precedente.

La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'Agenzia, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio che concorrano alla determinazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione del collegio dei sindaci, è trasmesso all'Assessorato regionale competente.

Art. 25

Programma Annuale

Al fine di garantire l'attuazione dei suddetti principi organizzativi, l'Agenzia approva, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento, un programma annuale che, in conformità a indirizzi e direttive regionali, specifica gli obiettivi di gestione e le risorse necessarie per la sua realizzazione, comprese le risorse finanziarie e lo trasmette alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale competente, contestualmente al bilancio di previsione.

Art. 26

Relazioni annuali sull'attività

L'Agenzia invia alla struttura regionale competente e pubblica, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) sul proprio sito istituzionale una relazione annuale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..



La relazione è inviata e pubblicata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Agenzia redige inoltre la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii., indicando i risultati conseguiti; tale relazione è approvata dall'Amministratore Unico ed è sottoposta al parere dell'organismo partenariale costituito presso l'Osservatorio Regionale della Condizione abitativa ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii.; il parere si intende acquisito favorevolmente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

La relazione è trasmessa alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale competente; nella relazione devono essere dettagliatamente indicati anche i risultati conseguiti nella gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie disponibili.

TITOLO V

TRASPARENZA GESTIONALE E PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

Art. 27

Trasparenza e accessibilità

L'Agenzia orienta la propria attività istituzionale alla trasparenza dell'azione amministrativa per garantire l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e si concretizza nel rendere accessibile al cittadino il patrimonio informativo dell'Agenzia.

Il rispetto di tali principi rappresenta il mezzo fondamentale per la prevenzione della corruzione, imponendo una rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei portatori di interesse, favorendo sistemi di rendicontazione sociale.

L'Agenzia assicura la massima circolazione delle informazioni, sia all'interno del sistema amministrativo, sia tra quest'ultimo e il mondo esterno, in modo tale che l'operato della stessa sia garante della piena legalità.

Gli istituti di partecipazione dell'utenza, di cui all'art. 15, commi dal 2 al 6, della L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii. si applicano all'ARCA PUGLIA solo ove e per quanto compatibili con le funzioni della medesima.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 28

Controllo e funzioni di vigilanza della Regione

La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia. In tale ambito, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale proposta dall'Assessore competente, può:



- autorizzare attività delle Agenzie non incluse fra quelle di cui all'articolo 7 della L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii.;
- disporre ispezioni ed esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo tramite proprie strutture o nominando un commissario ad acta, in caso di grave ritardo nell'adozione di atti obbligatori, con conseguenti spese e danni a carico dell'inadempiente;
- disporre la revoca dell'Amministratore Unico in caso di valutazione negativa della gestione dell'Agenzia, o per grave violazione di legge o per reiterata inosservanza delle direttive regionali o per grave disavanzo finanziario, provvedendo contestualmente a esercitare i poteri sostitutivi entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'atto di revoca;
- disporre la revoca di uno o più componenti del collegio sindacale in caso di gravi inadempienze;
- dichiarare la decadenza degli Organi dell'Agenzia in caso di sopravvenuta incompatibilità.

Art. 29

Poteri Sostitutivi

La Giunta Regionale, nell'ambito del proprio potere di vigilanza, può emanare disposizioni per:

- garantire la conformità della gestione delle agenzie alla programmazione regionale;
- orientare la destinazione degli avanzi di esercizio e la copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- orientare il programma di alienazione degli immobili per garantire la valorizzazione del patrimonio e la tutela dell'utenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data della sua approvazione.

Art. 31

Revisione dello Statuto

Qualsiasi revisione o modifica al presente Statuto deve essere adottata dall'Amministratore Unico, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia. Lo statuto



modificato deve essere trasmesso, tramite l'Assessore competente, alla Giunta regionale che provvede alla relativa approvazione.

Art. 32
Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge statali e regionali emanate in materia e, in particolare, alla L.R. n. 22/2014 e ss.mm.ii.

In sede di primo insediamento, al fine di completare le procedure necessarie al pieno esercizio delle funzioni dell'ARCA PUGLIA e dare compiuta attuazione al presente Statuto, nonchè alle disposizioni della Legge regionale n. 22/2014, si farà applicazione delle disposizioni e delle norme nazionali e regionali vigenti, previa approvazione, nei casi previsti, della Giunta regionale.